

STATUTO

Art 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **Associazione Quarto Bivio Lab** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Art 2 – SEDE E DURATA

L'associazione ha sede attualmente in Milano via Pietro Borsieri, Numero civico 11 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art 3 – STATUTO

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art 4 – FINALITA' ED ATTIVITA'

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura e l'arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa e aperta che permetta di costruire benessere per le persone e per le comunità. Essa ha inoltre lo scopo di stimolare e sostenere la crescita culturale attraverso ogni espressione dello spettacolo e di promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito, nonché l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili, ampliando la conoscenza dei vari settori di azione attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nei vari campi d'interesse e dei fini perseguiti.

Promuove l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza e le pari opportunità; ripudia ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per causa di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

In particolare le attività di interesse generale che si propone di svolgere, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui sopra.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

In concreto, essa si propone:

- promuovere il teatro, la danza, la cultura musicale e le arti letterarie, anche attraverso l'eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come teatri, centri culturali, spazi all'aperto, gallerie, musei, sale cinematografiche, cineclub, biblioteche, sale da concerto, senza escludere l'eventuale sede associativa. Inoltre l'associazione si propone di promuovere qualsiasi attività culturale (solo come esempio: rassegne, eventi culturali) che abbia importanza per il territorio e per la comunità
- promuovere il teatro, l'arte, la fotografia, la musica, il cinema, la letteratura e la danza delle varie culture e delle minoranze internazionali;
- elaborare progetti culturali e artistici attraverso i new media e la tecnologia digitale e produrre materiale artistico su supporto digitale;
- organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, rassegne, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, cinematografici ed espositivi; organizzare convegni e dibattiti culturali, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle

attività sopraindicate, pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo; gestire archivi artistici, fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie;

- sostenere l'interscambio culturale e artistico tra Italia e tutti i Paesi del panorama internazionale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, cinematografiche, musicali, letterarie e teatrali sia in Italia che all'estero;
- organizzare viaggi educativi e culturali e visite guidate di carattere artistico e culturale;
- sostenere, attraverso attività culturali, il dialogo per la pace stimolando il confronto e l'interscambio culturale tra tutte le varie parti sociali ed etniche del mondo;
- organizzare corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche e di aggiornamento in relazione alle discipline cinematografiche, artistiche, multimediali, teatrali, letterarie, musicali e alla comunicazione e ai mass media;
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali italiani e internazionali;
- svolgere attività di informazione, editoria, progetti di traduzioni di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, teatrali e culturali in genere;
- produrre e promuovere opere audiovisive, cortometraggi, mediometraggi, lungometraggi, documentari, animazioni, video-reportage e lavori fotografici, anche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale;
- valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili ed organizzare iniziative formative ed educative, sempre nell'ambito della cultura nei termini di cui ai punti precedenti, collaborando con istituzioni scolastiche e universitarie e centri culturali;

- favorire l'integrazione e la tutela, nella società italiana, degli immigrati provenienti da Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, attraverso la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali e sociali, la promozione del dialogo e del confronto tra culture diverse come arricchimento reciproco nonché la diffusione della cultura della convivenza civile, interetnica e interreligiosa;
- diffondere la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere;
- collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;
- organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali, letterari, musicali, teatrali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati dall'Unione Europea e da qualsiasi altro ente che si ponga come finanziatore per attività come quelle sopra indicate.
- perseguire la felicità dei collaboratori interni ed esterni e di tutti coloro con i quali l'associazione si rapporterà attraverso la propria attività culturale e sociale (il pubblico, operatori culturali ecc..)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili, registrati e non, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di Euro 800,00 (ottocento) euro.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dei soci fondatori; degli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;
- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione in qualità di soci sostenitori o ordinari;
- dei contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di Istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane ed estere;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- delle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- degli eventuali diritti connessi a opere realizzate dall'associazione;
- delle donazioni 5 per mille qualora l'associazione abbia i requisiti per ottenerli.

Art. 6 – SOCI

Possono essere soci dell'associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e siano ammessi a farne parte secondo le norme del presente statuto e del futuro regolamento sociale. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente e viene votata una volta al mese.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa dandone comunicazione all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell'ammissione.

I soci non fondatori possono essere **ordinari**, se versano annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo, o **sostenitori** se volontariamente desiderano versare una quota superiore a quella prevista per i soci ordinari. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi. Ogni socio ha diritto di partecipare all'**assemblea** e ha diritto a un voto all'interno della medesima, in particolare per quanto riguarda le deliberazioni concernenti e modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche sociali.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi.

L'associato che adotti un comportamento incompatibile con i principi e le finalità dell'associazione e che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'ente o che non adempia agli obblighi di versamento della quota potrà essere escluso dall'associazione, che potrà richiedere eventuali danni. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ed è comunicata all'associato a mezzo di lettera raccomandata A.R.. I soci recedenti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

La quota associativa non è cedibile a terzi.

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente dell'Associazione, nominato dall'Assemblea per i casi di assenza o impedimento del Presidente;
- il Segretario, nominato dall'Assemblea;
- il Tesoriere, nominato dall'Assemblea anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo
- Organo di controllo, se nominato, ai sensi di legge
- Organo di revisione, se nominato, ai sensi di legge

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto e agli eventuali regolamenti interni obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea:

- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente all'interno del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano l'attività;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
- delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta (ma sicuramente almeno 1 all'anno) questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota. socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Un socio può essere portatore di una sola delega.

L'assemblea è validamente costituita se è presente, in prima convocazione, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,

Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili, la nomina del Presidente, del vice Presidente, del segretario e del tesoriere occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Di ogni riunione dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Per le finalità legate all'Assemblea potranno essere utilizzati mezzi di comunicazione anche digitali (videoconferenze, mail, ecc..) al fine di garantire la più ampia partecipazione. Per poter partecipare attraverso i media digitali alle assemblee sarà comunque necessario dare una comunicazione scritta alla casella mail dell'associazione entro il secondo giorno dalla ricezione dell'invito.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri eletti dall'assemblea degli associati a un massimo di dieci.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea dei soci.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- stabilisce la quota associativa e disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera

o e-mail, indicante la data, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, inviata a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto dall'Assemblea all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo – e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo il Vice Presidente – rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Art. 11 – IL SEGRETARIO

Il segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell'associazione.

Art. 12 – IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.

Art. 13 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – L'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli Associati e degli Aderenti tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 16 – IL BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 17 – BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo a un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 21 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e alla vigente normativa in materia.